

CANAVERA & AUDI S.P.A.

**PROCEDURA V
SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI
E CONDOTTE ILLECITE**

INDICE

PROCEDURA SEGNALAZIONI

1. Premessa	3
2. Cosa è una segnalazione	3
3. Chi può segnalare	3
4. Cosa si può segnalare	3
5. Cosa non si può segnalare	4
6. Requisiti delle segnalazioni	4
7. Come segnalare	5
7.1. Segnalazione in forma scritta	5
7.2. Segnalazione in forma orale	5
8. Chi gestisce le segnalazioni	6
8.1. Conflitto di interessi	6
9. Come sono gestite le segnalazioni	6
9.1. Registrazione della segnalazione	6
9.2. Avviso al segnalante	7
9.3. Verifica preliminare	7
9.4. Attività istruttoria	8
9.5. Esiti attività istruttoria	8
9.6. Provvedimenti del presidente del consiglio di amministrazione	8
11. Tutela della riservatezza	9
12. Segnalazione esterna	9
13. Divulgazione pubblica	10
14. Trattamento dei dati personali	10
15. Tutela contro ritorsioni e discriminazioni	10
16. Illeciti disciplinari e contrattuali	11
17. Flussi di comunicazione	12
18. Informazione e formazione	12
Allegato 1	13
Allegato 2	15

1. Premessa

Canavera & Audi s.p.a. promuove il rispetto dei principi espressi nel codice etico.

Se si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, fondato su elementi precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi un reato, una condotta illecita, una violazione del modello di organizzazione gestione e controllo, delle procedure, del codice etico o una violazione di leggi comunitari o nazionali, si può effettuare una segnalazione.

La presente procedura, nel rispetto del d.lgs. 24/2023, disciplina le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni al fine di contrastare illeciti e violazioni e tutelare la Società e l'intera collettività.

La disciplina contenuta nella presente procedura non esclude né limita le facoltà del segnalante di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria competente

2. Cosa è una segnalazione

Per segnalazione si intende la comunicazione di una notizia certa o di un ragionevole sospetto, fondato su elementi precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi un reato, una condotta illecita, una violazione del modello di organizzazione gestione e controllo, delle procedure, del codice etico o una violazione di leggi comunitari o nazionali.

3. Chi può segnalare

Chiunque sia in rapporto di interessi con Canavera & Audi s.p.a. può effettuare una segnalazione.

Possono ad esempio effettuare una segnalazione:

- i dipendenti;
- i collaboratori;
- i dirigenti;
- i tirocinanti;
- i consulenti;
- i fornitori;
- i partner;
- gli amministratori;
- i sindaci;
- i soci.

4. Cosa si può segnalare

I destinatari della presente procedura possono inviare segnalazioni circostanziate, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, aventi ad oggetto:

- condotte illecite: comportamenti, attivi od omissivi, che possono integrare, anche solo a livello di tentativo, uno o più degli illeciti presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo nel suo complesso, comprese cioè la parte speciale, il codice etico e i protocolli/procedure dagli stessi richiamati;

- condotte illecite, attive od omissive, poste in essere in violazione del diritto interno o del diritto dell'Unione Europea (a titolo di esempio in materia fiscale e di imposte, di appalti pubblici, prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela dei dati personali e sicurezza informatica, concorrenza) e/o in danno degli interessi finanziari della stessa Unione Europea e che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a Canavera & Audi s.p.a. o fondare una qualsivoglia forma di responsabilità della Società stessa;
- condotte volte ad occultare le condotte illecite e le violazioni sopra indicate.

Per le segnalazioni e comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano le disposizioni specifiche previste dalla normativa di settore e, in particolare dal d.lgs. 81/2008.

Si ricorda che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 81/2008, segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Si ricorda che tutti i lavoratori devono, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 81/2008, segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

5. Cosa non si può segnalare

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:

- mere lamentele;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste concernenti esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro;
- questioni di natura esclusivamente personale e non attinenti al contesto lavorativo;
- reclami di natura commerciale.

6. Requisiti delle segnalazioni

Le segnalazioni:

- devono essere effettuate in buona fede;
- devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- devono riguardare fatti appresi direttamente dal segnalante.

Canavera & Audi s.p.a. incoraggia e invita il segnalante a fornire il proprio nome e i propri recapiti garantendo che il nome e la segnalazione saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti solo nel pieno rispetto della legge.

Le segnalazioni anonime sono comunque prese in considerazione.

Le segnalazioni anonime devono essere dettagliate e circostanziate, altrimenti alle stesse non può essere dato alcun seguito.

7. Come segnalare

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale.

Il segnalante è libero di scegliere il canale di segnalazione che preferisce.

Qualsiasi sia il canale scelto, il segnalante deve:

- descrivere in modo chiaro, preciso e completo il fatto oggetto di segnalazione;
- indicare le eventuali persone responsabili nonché eventuali soggetti coinvolti;
- allegare la documentazione disponibile.

7.1. Segnalazione in forma scritta

Il segnalante può inviare una segnalazione in forma scritta secondo due diverse modalità:

1. piattaforma digitale accessibile via web dal sito www.canavera.com.
2. posta ordinaria scrivendo all'indirizzo regione Malone 6 – 10070 Corio (TO) e indicando come destinatario Organismo di Vigilanza di Canavera & Audi s.p.a.
Al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, dovranno essere rispettate le seguenti modalità di invio:
 1. in una prima busta chiusa devono essere inseriti gli eventuali dati identificativi di chi segnala unitamente alla fotocopia del documento di identità ed i recapiti (indirizzo di residenza e/o domicilio effettivo, numero di telefono) per l'invio delle comunicazioni di riscontro e aggiornamento previste da parte dell'organismo di vigilanza;
 2. in una seconda busta chiusa deve essere inserita la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata;
 3. le due buste chiuse devono poi essere inserite in una terza busta, priva dell'indicazione del mittente, da inviarsi a regione Malone 6 – 10070 Corio (TO) e indicando come destinatario Organismo di Vigilanza di Canavera & Audi s.p.a.

7.2. Segnalazione in forma orale

In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il segnalante ha altresì facoltà di riferire oralmente all'organismo di vigilanza.

In tale ipotesi il segnalante dovrà inviare la richiesta di essere sentito mediante la piattaforma digitale accessibile via web dal sito www.canavera.com oppure mediante posta ordinaria scrivendo all'indirizzo regione Malone 6 – 10070 Corio (TO) e indicando come destinatario Organismo di Vigilanza di Canavera & Audi s.p.a.

Nella richiesta dovranno essere necessariamente indicati i recapiti (indirizzo di residenza e/o domicilio effettivo, numero di telefono) del richiedente per consentire il riscontro dell'organismo di vigilanza.

L'organismo di vigilanza, ricevuta l'istanza, provvede a convocare il segnalante in un tempo ragionevole (non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta); della dichiarazione orale, previo consenso della persona segnalante, viene redatto un verbale, sottoscritto dall'organismo di vigilanza e dal segnalante, il quale ha diritto di riceverne copia.

8. Chi gestisce le segnalazioni

Il soggetto destinatario delle segnalazioni è l'organismo di vigilanza di Canavera & Audi s.p.a.

L'organismo di vigilanza assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione giunga per errore a soggetto diverso questo dovrà trasmetterla immediatamente, non oltre un giorno dal ricevimento e senza trattenerne copia, all'organismo di vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante e, in ogni caso, mantenendo rigoroso riserbo sull'eventuale identità del medesimo e degli altri soggetti coinvolti nonché sui contenuti della segnalazione eventualmente appresi.

Il responsabile servizi amministrativi e personale comunica immediatamente e trasmette senza ritardo all'organismo di vigilanza le missive indirizzate a quest'ultimo senza in alcun modo prendere cognizione del contenuto.

Le segnalazioni sulla piattaforma digitale sono visibili esclusivamente dall'organismo di vigilanza.

8.1. Conflitto di interessi

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi un componente dell'organismo di vigilanza, questa deve essere inoltrata mediante posta ordinaria scrivendo all'indirizzo regione Malone 6 – 10070 Corio (TO) e indicando come destinatario il presidente del consiglio di amministrazione.

Al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, dovranno essere rispettate le seguenti modalità di invio:

1. in una prima busta chiusa devono essere inseriti gli eventuali dati identificativi di chi segnala unitamente alla fotocopia del documento di identità ed i recapiti (indirizzo di residenza e/o domicilio effettivo, numero di telefono) per l'invio delle comunicazioni di riscontro e aggiornamento previste da parte del presidente del consiglio di amministrazione;
2. in una seconda busta chiusa deve essere inserita la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata;
3. le due buste chiuse devono poi essere inserite in una terza busta, priva dell'indicazione del mittente, da inviarsi a regione Malone 6 – 10070 Corio (TO) e indicando come destinatario il presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione opera nel rispetto delle modalità indicate dalla presente procedura in quanto compatibili.

9. Come sono gestite le segnalazioni

9.1. Registrazione della segnalazione

L'organismo di vigilanza, ricevuta la segnalazione, provvede ad iscrivere su un apposito registro informatico delle segnalazioni.

Alla segnalazione è attribuito un codice di identificazione.

Sul registro informatico delle segnalazioni sono annotati gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della disamina della segnalazione, sulla conclusione del procedimento e sulle misure eventualmente adottate.

Sul registro informatico delle segnalazioni non devono essere trascritti:

il nome del segnalante;

il nome del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti;

altre informazioni (ad esempio posizione aziendale, numero di cellulare) che consentano l'identificazione del segnalante;

il nome e le informazioni di terzi soggetti connessi al segnalante (cosiddetti facilitatori) che possano aver assistito il segnalante nel processo di segnalazione nel contesto lavorativo.

9.2. Avviso al segnalante

Il codice identificativo della segnalazione è comunicato con avviso al segnalante entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

L'avviso deve altresì contenere una comunicazione sulla facoltà del segnalante, nonostante la segnalazione interna effettuata, di adire l'autorità giudiziaria.

Il soggetto segnalante può conoscere lo stato di avanzamento della pratica mediante la piattaforma digitale accessibile via web dal sito www.canavera.com oppure mediante posta ordinaria scrivendo all'indirizzo regione Malone 6 – 10070 Corio (TO) e indicando come destinatario Organismo di Vigilanza di Canavera & Audi s.p.a.

9.3. Verifica preliminare

L'organismo di vigilanza, registrata la segnalazione, provvede entro venti giorni ad una verifica preliminare della segnalazione.

La verifica preliminare è finalizzata a verificare l'ammissibilità della segnalazione.

L'organismo di vigilanza può in ogni caso richiedere integrazioni al segnalante.

L'organismo di vigilanza può archiviare la segnalazione se ravvisa almeno uno dei seguenti casi:

- la segnalazione concerne una controversia attinente al rapporto di lavoro del segnalante;
- la segnalazione è priva di elementi di fatto o è generica;
- contenuto generico della segnalazione che impedisca la comprensione dei fatti.

L'archiviazione deve essere motivata e deve essere comunicata al segnalante.

Se la segnalazione archiviata in sede di verifica preliminare è stata redatta con dolo o colpa grave, l'organismo di vigilanza può darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al presidente del consiglio di amministrazione affinché provveda a valutare l'attivazione dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti del caso (denuncia all'autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari, etc.).

9.4. Attività istruttoria

L'organismo di vigilanza, a seguito della verifica preliminare ed entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione (o a decorrere dalla scadenza del termine di sette giorni dal ricevimento della medesima, qualora non sia stato possibile inoltrare l'avviso al segnalante) svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

L'attività istruttoria è finalizzata a fornire riscontro alla segnalazione.

L'organismo di vigilanza può:

- chiedere al segnalante integrazioni;
- ascoltare il segnalante e/o i soggetti dal medesimo indicati;
- ascoltare il segnalato, se questi vi consente e solamente ove ciò non possa pregiudicare gli esiti di eventuali successivi accertamenti, anche in sede giudiziaria;

Il segnalato può chiedere di essere sentito e può depositare memorie e documenti in ogni fase del procedimento.

L'attività istruttoria deve essere documentata e le eventuali audizioni integralmente verbalizzate, *ivi* comprese le domande poste.

L'attività istruttoria deve essere espletata con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato e delle altre persone eventualmente coinvolte e senza che il segnalato ne possa conoscere l'identità.

9.5. Esiti attività istruttoria

L'organismo di vigilanza, al termine dell'attività istruttoria, può:

- archiviare la segnalazione se questa risulta infondata, dandone comunicazione al segnalante;
- trasmettere al presidente del consiglio di amministrazione la segnalazione se questa risulta fondata, dandone comunicazione al segnalante.

In ogni caso, le persone coinvolte possono inviare all'organismo di vigilanza osservazioni scritte e documenti.

In caso di archiviazione, ove risulti che la segnalazione sia stata presentata dal segnalante con dolo o colpa grave, l'organismo di vigilanza provvede a darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al presidente del consiglio di amministrazione affinché possano essere adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante.

In caso di trasmissione al presidente del consiglio di amministrazione, l'organismo di vigilanza allega tutta la documentazione e l'identità di tutti i soggetti coinvolti.

9.6. Provvedimenti del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione, ricevuta la segnalazione ritenuta fondata dall'organismo di vigilanza, valuta i provvedimenti opportuni.

Il presidente del consiglio di amministrazione nei confronti del segnalato può procedere ad attivare il procedimento disciplinare e/o a inoltrare denuncia querela all'autorità giudiziaria.

10. Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura (registro, segnalazioni, documenti di supporto, verbali dell'attività istruttoria, comunicazioni) è conservata dall'organismo di vigilanza.

L'organismo di vigilanza è il solo soggetto legittimato ad accedere alla documentazione.

Le cartelle informatiche che conservano la documentazione sono protette da specifica *password* volta ad impedire l'accesso di terzi.

11. Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la stessa, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale ultimo caso, nonché nelle ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante o di altre informazioni sia indispensabile ai fini della difesa del segnalato, viene dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della possibile comunicazione dei dati riservati.

12. Segnalazione esterna

Per segnalazione esterna si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata per il tramite del canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del d.lgs. 24/2023 (vedasi all. 1) e gestito dall'Anac (www.anticorruzione.it).

La segnalazione esterna può essere effettuata nei seguenti casi:

1. se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;

2. se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

13. Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (si veda all. 2).

14. Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente procedura di gestione, i dati debbono essere trattati nel pieno rispetto del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alla disciplina ed alle procedure adottate da Canavera & Audi s.p.a. in materia di tutela dei dati personali.

I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

I diritti riconosciuti in ambito *privacy* dagli articoli da 15 a 22 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, e diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona) del regolamento UE n. 679/2016 (regolamento *privacy*), non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi particolari obblighi (ad esempio in ambito giudiziario e di tutela dei diritti/interessi legittimi).

15. Tutela contro ritorsioni e discriminazioni

È fatto divieto di compiere atti di ritorsione o atti di natura discriminatoria, di qualsivoglia natura, diretti o indiretti (quali ad esempio: applicazione di sanzioni, demansionamenti o mancate promozioni, licenziamenti, trasferimenti, applicazione di misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro, note di merito negative o referenze negative, ostracismo, molestie, mancato rinnovo del contratto di lavoro, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, il declassamento di un fornitore) in danno del segnalante e che siano in qualsivoglia modo collegati alla segnalazione, anche esterna, da questi effettuata o all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria direttamente presentata o alla divulgazione pubblica.

Tali divieti operano anche in favore di:

1. eventuali facilitatori/testimoni;
2. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia/querela all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

È fatto divieto di prendere provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti del segnalato e delle altre persone indicate, in assenza della prescritta istruttoria dell'organismo di vigilanza e dell'ulteriore procedura di contestazione disciplinare effettuata dalle funzioni aziendali competenti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e nei confronti degli altri soggetti sopra indicati, può essere denunciata all'Anac (www.anticorruzione.it) che provvederà a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti del caso.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e degli altri soggetti sopra indicati è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti degli stessi.

È onere del datore di lavoro/committente, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, adozione di misure organizzative/contrattuali aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro o sul rapporto contrattuale, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Se uno dei destinatari della presente procedura formula una domanda risarcitoria all'autorità giudiziaria e dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia/querela all'autorità giudiziaria e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione o divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Le tutele previste si applicano anche nell'ipotesi in cui la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo la fine del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

16. Illeciti disciplinari e contrattuali

Costituisce illecito disciplinare, sanzionato nelle forme e con le modalità previste dal sistema disciplinare di cui al modello di organizzazione, gestione e controllo:

- la violazione delle misure di tutela del segnalante/segnalato e delle altre persone coinvolte nonché degli obblighi di riservatezza;
- la commissione di ritorsioni o l'ostacolo alla segnalazione;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi infondate.

Nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona denunciante o segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nelle forme e con le modalità previste dal sistema disciplinare di cui al modello di organizzazione, gestione e controllo.

In caso gli illeciti siano commessi da terzi con cui Canavera & Audi s.p.a. intrattenga un rapporto giuridico di qualsivoglia natura, la Società potrà adottare le misure di natura contrattuale più opportune ivi compresa la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

17.Flussi di comunicazione

Nella relazione annuale indirizzata al consiglio di amministrazione, l'organismo di vigilanza, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate e adottando i più opportuni accorgimenti al fine di evitare ritorsioni e/o discriminazioni anche indirette dei medesimi, informa il medesimo dell'attività svolta ai sensi della presente procedura.

Nella relazione possono essere unicamente presentati dati aggregati non nominativi (numero e tipologia delle segnalazioni ricevute; esito degli stessi ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati).

Qualora dall'attività espletata ai sensi della presente procedura, l'organismo di vigilanza ravvisi la necessità di procedere a modifiche e/o implementazioni del modello, del codice etico e delle procedure in essi richiamate, lo stesso provvede a darne comunicazione alle figure competenti secondo le modalità previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

18.Informazione e formazione

La presente procedura è comunicata a tutti i propri dipendenti e collaboratori.

Canavera & Audi s.p.a. predispone apposite sessioni informative e formative.

La procedura è altresì pubblicata sul sito internet della Società.

Allegato 1

INFORMATIVA SU SEGNALAZIONE ESTERNA

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

Art. 6 d.lgs. 24/2023: "Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna":

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;*
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;*
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;*
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*

Art. 7 d.lgs. 24/2023 "Canali di segnalazione esterna":

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 d.lgs. 24/2023 "Attività svolte dall'Anac":

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;*
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;*
- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;*
- d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;*

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

N.B. il sito internet istituzionale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) è:
www.anticorruzione.it .

Allegato 2

INFORMATIVA SU DIVULGAZIONE PUBBLICA

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Art 15 d.lgs. 24/2023 "Divulgazioni pubbliche":

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.